

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4157 del 17/08/2023
Oggetto	D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta COTTO PETRUS SRL con installazione in Via Molino n. 4, Comune di Castellarano (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4292 del 16/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 26469-2023
ST

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6176 del 01-12-2022, intestata alla ditta COTTO PETRUS SRL, impianto sito in comune di Castellarano (RE), via Molino n.4 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 6176 del 01-12-2022 è stata rilasciata alla ditta COTTO PETRUS SRL la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Castellarano (RE), via Molino n.4.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 14-07-2023 (prot. n. 123494 del 14-07-2023), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- introdurre un nuovo reparto con 1 squadratrice a secco e linea di scelta;
- eliminare l'emissione E15;
- installare una nuova emissione E34, a servizio della nuova linea di squadratura e scelta e delle captazioni della ex E15;
- aumentare la superficie filtrante dell'emissione E5b, senza alterarne la portata e la durata di funzionamento.

Considerato che l'intervento non comporterà aumento della massima capacità produttiva autorizzata: infatti la nuova linea di squadratura a secco e linea di scelta che si andrà ad installare sarà equipaggiata con una macchina di incisione-spacco-squadratura-bisellatura a secco, denominata SQ01 e la relativa linea di scelta, denominata SC01bis. L'introduzione della nuova linea di produzione, denominata linea 1, permetterà una maggior versatilità nella lavorazione, le piastrelle in uscita dal forno potranno essere indirizzate alternativamente verso la linea di scelta esistente, denominata SC01, che non prevede la fase di squadratura, oppure verso la nuova linea. Delle linee di scelta sopraccitate ne sarà pertanto in funzione solamente una delle due;

Considerato che l'emissione E15, avente portata da 32.000 Nm³/h e attualmente denominata "n.3 linee di smalteria - mulini smalti - trasporto ed insilaggio atomizzato", sarà smantellata e nella medesima posizione sarà installato un nuovo filtro che darà origine alla nuova emissione E34, con portata di 40.000 Nm³/h a cui saranno collegate, oltre alle captazioni provenienti dalla ex E15, anche quelle provenienti dalla nuova linea di squadratura ed assumerà la nuova denominazione "n.3 linee di smalteria - mulini smalti - trasporto ed insilaggio atomizzato – n.1 squadratrice a secco";

Valutato che la ditta, per mantenere inalterato il carico inquinante delle polveri fredde determinato dall'aumento di portata della E34 rispetto alla eliminata E15, ha proceduto a compensarne l'aumento attraverso la riduzione volontaria dei limiti sulla esistente emissione E25 proveniente dall'atomizzatore;

Tenuto conto che la nuova emissione E34 sarà posizionata al posto della emissione eliminata E15 ed il filtro si manterrà sempre all'esterno dei locali aziendali, mentre sul camino sarà installato il relativo silenziatore. In riferimento al nuovo reparto rettifica denominato SQ01 e relativa linea di scelta, denominata SC01bis, essi rimarranno sempre confinati all'interno dello stabilimento: la nuova linea di squadratura e scelta sarà infatti collocata all'interno del capannone a nord-est, adibita attualmente a magazzino prodotto finito e la rettifica sarà interamente posta all'interno di un cabinato afonico. Inoltre, nel periodo notturno, al fine di minimizzare l'impatto sonoro, saranno tenuti chiusi i portoni e le finestre sul lato nord del reparto.

Tenuto conto che il Tecnico in Acustica dichiara che le modifiche impiantistiche, anche in virtù dei provvedimenti previsti per minimizzarne l'impatto, non produrranno alterazioni apprezzabili nello scenario acustico attualmente presente;

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 137711 del 08-08-2023, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Ferrari Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAC ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare, la tabella delle principali sorgenti sonore dell'insediamento inserita al paragrafo C 9 – EMISSIONI SONORE è così sostituita:

DESCRIZIONE	SISTEMI DI CONTENIMENTO PREVISTI
Impianti di estrazione aria (ventilatori) degli impianti di abbattimento	Collocati in locali chiusi o all'interno dello stabilimento. Eccetto ventola E5a esterna. Ventola E5b esterna con chiusura in materiale fonoisolante. Insonorizzazione delle squadratrici in locali dotati di pannelli fonoisolanti
Camini di emissione	Presente silenziatore di almeno 10 dB sui camini E1, E3, E5a, E5b, E7, E24, E25, E26, E27, E28, E34 Presente silenziatore di almeno 20 dB sui camini E31, E32 Presente silenziatore di almeno 10 dB sui camini E29, E33, ubicati all'interno del box esterno che mantiene le porte chiuse durante il funzionamento
Rumore proveniente da portoni ed altre aperture dello stabile, determinato dalle sorgenti di rumore interne	Porte, finestre e portoni vengono di norma mantenuti chiusi. Viene eseguita una buona manutenzione degli impianti. Porte, finestre e portoni dei nuovi edifici ATM e mulini sono mantenuti chiusi
Locale compressori	Insonorizzazione del locale mediante pannelli fonoisolanti
Ruspa di caricamento argilla alla macinazione	All'interno del capannone materie prime, aperto su due lati ma schermato rispetto ai recettori abitativi
Carrelli elevatori diesel	Carrelli circolanti solo in orario diurno e in area schermata rispetto ai recettori

Transito mezzi pesanti in entrata ed uscita dallo stabilimento	<p>Mezzi pesanti: Il ricevimento e deposito materie prime sarà funzionante dalle 07,00 alle 19,00 per 5 giorni a settimana Il magazzino spedizioni sarà funzionante dalle 07,00 alle 19,00 per 5 giorni a settimana La consegna prodotto atomizzato a ditta esterna sarà funzionante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nei giorni feriali tra le 05,00 e le 24,00 con soli tre transiti nelle ore notturne (n°1 transito dalle 05,00 alle 06,00 e n°2 transiti tra le 22,00 e le 24,00) • Il sabato e la domenica il transito è previsto solo nelle fasce orarie diurne <ul style="list-style-type: none"> - dalle 07,00 alle 09,00 - dalle 11,00 alle 13,00 - dalle 15,00 alle 17,00 - dalle 19,00 alle 22,00
--	---

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la Tabella A) del paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:

Tabella A)

Punto di emissione n.	provenienza	portata [Nm ³ /h]	durata della emissione [h/giorno]	tipo di sostanza inquinante	concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³)	tipo di impianto di abbattimento	periodicità autocontrolli
E1	N.4 presse-alimentazione-coloratori spazzolatura in uscita- carico trasporto argilla movimentazione argilla	62.000	24	polveri	<8	FT	semestrale
E3	Pulizia reparti	6.200	24	polveri	< 25	FT	semestrale
E5a	Forno Sacmi N.1	15.500	24	polveri fluoro	< 3,8 < 3,7	FT	trimestrale
				SOV aldeidi totali	< 38 < 15		semestrale
				Piombo ossidi di azoto* ossidi di zolfo**	< 0,10 < 150 < 400		annuale

E5b	Forno Sacmi N.2	15.500	24	polveri	< 3,8	FT	trimestrale
				fluoro	< 3,7		semestrale
				SOV	< 38		annuale
				aldeidi totali	< 15		
				Piombo	< 0,10		
				ossidi di azoto*	< 150		
				ossidi di zolfo**	< 400		
E7	n.1 squadratrice a secco	29.000	24	Polveri	<7	F.T.	semestrale
E8	essiccatoio 2 gres porcellanato aria umida	5.910	24	-----	-----	-----	-----
E9	essiccatoio 2 gres porcellanato aria secca	18.175	24	-----	-----	-----	-----
E13	Emergenza forno 1 cottura gres porcellanato	emergenza					
E14	Emergenza forno 2 cottura gres porcellanato	emergenza					
E16	Essiccatoio 1 gres porcellanato aria umida	5.910	24	/	/	/	/
E17	Essiccatoio 1 gres porcellanato aria secca	18.175	24	/	/	/	/
E18- E19	Raffreddamento indiretto forno 1 Sacmi gres porcellanato	10.000 max cad. in parte recuperata nei bruciatori forno	24	/	/	/	/
E20	Raffreddamento indiretto forno 1 Sacmi gres porc.	30.000	24	/	/	/	/
E21-E22	Raffreddamento indiretto forno 2 Sacmi gres porcellanato	10.000 max cad. in parte recuperata nei bruciatori forno	24	-----	-----	-----	
E23	Raffreddamento indiretto forno n. 2 Sacmi gres porcell.	30.000	24	-----	-----	-----	

E24	Trasporto argilla e macinazione	30.000	24	polveri	<8	F.T.	semestrale
E25	Atomizzatore ATM 180	126.000	22	polveri ossidi di azoto ossidi di zolfo	< 7 <150 <35	FT	trimestrale annuale annuale**
E26	Essiccatoio 3 gres porcellanato aria umida	6.060	24	-----	---	----	-----
E27	Essiccatoio 3 gres porcellanato aria umida	6.060	24	-----	---	----	-----
E28	Essiccatoio 3 gres porcellanato raffreddamento	18.000	24	-----	---	----	-----
E29	Forno Sacmi n.3	21.400	24	polveri fluoro	< 3,8 < 3,7		trimestrale
				SOV aldeidi totali	< 38 < 15		semestrale
				Piombo ossidi di azoto* ossidi di zolfo**	< 0,10 < 150 < 400		annuale
E30	Emergenza forno 3 gres porcellanato	Emergenza					
E31	Raffreddamento indiretto forno n.3 Sacmi gres porcellanato	16.800	24	-----	---	----	-----
E32	Raffreddamento indiretto forno n.3 Sacmi gres porcellanato	41.000	24	-----	---	----	-----
E33	n.1 squadatrice a secco	29.000	24	polveri	<8	FT	semestrale
E34	n.3 linee di smalteria - mulini smalti - trasporto ed insilaggio atomizzato - n.1 squadatrice a secco	40.000	24	polveri	< 7,5	FT	semestrale

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

** I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

La data ultima di messa a regime/esercizio delle emissioni E25 ed E34 è il 30-11-2023.

Per tali emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

- Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- Trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestino il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, più precisamente:
 - per E34: 3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime;
 - per E25: 1 campionamento per le sole polveri
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano

comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- **al paragrafo D2.9 EMISSIONI SONORE sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**

8) La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire entro 30 giorni dalla realizzazione delle modifiche impiantistiche in oggetto, una verifica dell'impatto acustico dello stabilimento con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso tutti i recettori abitativi e di confine individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98 e dovranno essere relative ai livelli assoluti e differenziali massimi dello stabilimento. La misura dei livelli differenziali dovrà comunque avvenire nell'orario e nelle condizioni di maggiore disturbo, ovvero durante la contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti interne ed esterne (comprese le sorgenti saltuarie e discontinue) e negli orari di minimo livello residuo della zona.

9) Entro 45 gg dalla effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati mediante relazione tecnica firmata da TCAA, all'ARPAE e Comune.

Nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente individuate le cause e predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6176 del 01-12-2022 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.